

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni relative all'attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolato ha l'obiettivo di dare attuazione all'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che rientrano nell'ambito della delega esercitata ai sensi dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente dimostra notevoli carenze per quanto riguarda l'uniformizzazione delle procedure contabili connesse ai sistemi contabili e di bilancio, nonché in relazione al coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, in particolare attraverso:

- l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo dell'intervento regolatore è sostanzialmente quello di fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni sugli obblighi di conformare i propri ordinamenti ai principi contabili generali, di uniformare l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, di adottare un comune piano dei conti integrato ed un sistema integrato di scritturazione contabile, nonché di adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzii la finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non sono richieste procedure di consultazione in quanto le Amministrazioni interessate avevano la propria rappresentanza nel Comitato per i principi contabili.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Il non intervento comporterebbe il proseguimento dei problemi evidenziati nella Sezione I.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio.

SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore sono stati oggetto di valutazione da parte del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi sotto il profilo della maggiore trasparenza e chiarezza dei bilanci pubblici.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'intervento hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci nonché i relativi documenti contabili e finanziari, e di fornire, ove richiesto, le necessarie informazioni ai soggetti utilizzatori del sistema di bilancio.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’

L’intervento normativo non comporta un’incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.

SEZIONE 7 – MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto.

L’attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle amministrazioni destinatarie dell’intervento.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall’ordinamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell’attuazione dell’intervento saranno svolti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con i mezzi e con le modalità già in essere nell’ambito della vigente disciplina.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall’intervento, anche in termini di rapporto costi-benefici.